

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PRINCIPI GENERALI.

*[“Da quassù, la Terra è bellissima, senza frontiere né confini,
Jurij Gagarin]*

“Ho una disabilità. Quando posso considerare un ostacolo che incontro una barriera architettonica?”

Cari Associati,

oggi introduciamo un tema molto vasto, ponendoci l'obiettivo di delinearne le cornici: cosa si intende per “barriera architettonica”? Quale *ratio* è sottesa alla amplissima normativa in materia?

Consideriamo **barriera architettonica ogni ostacolo fisico che impedisce (o limita in misura rilevante) la fruizione di un servizio o un libero spostamento.**

Ciò avuto riguardo alle persone con disabilità motoria e/o sensoriale. Pensiamo, ad esempio, ad un passaggio troppo stretto attraverso il quale una carrozzina non riesce a passare; ovvero, ad una situazione potenzialmente pericolosa segnalata solo visibilmente e non in altro modo percepibile, a discapito delle persone con disabilità visiva.

Il principio sotteso alla normativa in materia è quello di tutelare **la libertà di movimento, costituzionalmente garantita, cui la legge può porre limitazioni solo “per motivi di sanità o di sicurezza”.** come recentemente abbiamo potuto sperimentare, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19. Diversamente, **ogni ostacolo deve essere eliminato, al fine di garantire l'accessibilità a tutti ad ogni luogo e la libera circolazione delle persone.**

La principale normativa in argomento è il D.M. n. 236 del 14/06/1989, che disciplina le barriere architettoniche e definisce le nozioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

Ai sensi dell'art. 2, lett. G), **l'accessibilità identifica la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di fruire nell'immediato di ogni spazio:** raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature **in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.**

Ai sensi dell'art. 2 lett. H) la **visitabilità fa riferimento alla possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione** e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Ai sensi dell'art. 2 lett. I), **l'adattabilità è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.**

Il sopra menzionato Decreto individua nel dettaglio le specifiche tecniche di progettazione per raggiungere i risultati richiesti, disciplinando, ad esempio, le dimensioni minime delle porte, degli ascensori, le caratteristiche dei servizi igienici, la pendenza delle rampe. Misure da rispettare nella costruzione dei nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli preesistenti.

I cd. Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, introdotti dalla Legge 41/86 (art. 32) relativamente agli edifici pubblici e poi estesi agli spazi urbani dalla Legge 104/92 (art. 24), sono finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti e rappresentano uno strumento di pianificazione degli interventi. Obiettivo generale dei P.E.B.A. è quello di rendere note le situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici, prospettando i costi delle opere di adeguamento.

Restiamo a disposizione per una trattazione più specifica delle singole barriere che doveste incontrare lungo il vostro percorso.

Gallarate, 22 giugno 2020

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini